



COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO

Piazza Vittoria, 4
C.F. e P.IVA 00325440162

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114

e

della legge Regionale 21 marzo 2000, n. 15

Considerazioni preliminari.

L'approvazione del D.Lgs 31.3.1998. n. 114, rappresenta un importante successo per quanto concerne la disciplina del commercio su aree pubbliche.

Infatti la Legge 112 del 1991, che in precedenza disciplinava la materia, ha creato non poche contraddizioni e complicazioni in termini amministrativi senza contare le difficoltà operative create agli operatori commerciali se non altro nella conversione delle vecchie autorizzazioni. Sicuramente ha mancato l'obiettivo di equiparare il commercio su aree pubbliche con le altre forme distributive su aree private, in altre parole nessun comune, tantomeno la regione, ha tenuto in considerazione l'incidenza del commercio su aree pubbliche nei calcoli econometrici fatti in occasione della programmazione del commercio su aree private al dettaglio in ogni modo esercitato.

La nuova normativa parte invece dal presupposto che gli ex ambulanti sono operatori commerciali come gli altri in sede fissa con un'unica differenza rappresentata dalla titolarità della superficie di vendita (privata nei negozi).

A significare maggiormente l'equiparazione di cui sopra, il D.Lgs 114/98, impone ai comuni di adottare un atto deliberativo di carattere normativo che, in armonia con gli indirizzi e criteri regionali, sia parte integrante della pianificazione urbanistica commerciale prevista dallo stesso decreto legislativo.

Si tratterà quindi, individuandone le particolarità, di definire quale deve essere il ruolo e lo spazio che il commercio su aree pubbliche deve ricoprire nell'ambito della rete distributiva al dettaglio nel territorio del Comune in un contesto di scelte econometriche ed urbanistiche.

Il mercato tradizionale su suolo pubblico comunale è sorto in base ad esigenze sociali ed economiche, per lo più al di fuori di una qualsiasi programmazione di sviluppo urbanistico o necessità distributiva. In diverse realtà, col passare del tempo, si è venuto a creare un grosso problema organizzativo e di traffico a seguito delle modificazioni urbane e all'evoluzione tecnologica dei mezzi utilizzati per l'esercizio del commercio ambulante che, oltremodo, hanno notevolmente potenziato la capacità d'offerta del commercio su aree pubbliche che in alcuni casi equiparano i mercati ai centri commerciali assicurando un valido servizio ai consumatori. Diventa indispensabile, pertanto, programmare in modo razionale l'individuazione delle aree pubbliche da assegnare per l'esercizio del commercio tenendo in dovuta attenta considerazione le norme e le previsioni dei piani urbanistici comunali.

Il D.Lgs 114/98, oltre all'aspetto programmatico, in alcuni casi conferma ed in altri modifica la precedente normativa statuendo principi inderogabili. Ribadisce il concetto di commercio su aree pubbliche e della necessità dell'annotazione sull'autorizzazione per l'esercizio della somministrazione dei prodotti alimentari; quello della "Spunta" ribadendo l'anzianità di presenze nel mercato; semplifica notevolmente la terminologia di mercato e fiera; introduce nuovi termini di presenza in un mercato o effettiva in una fiera.

Modifica gli atti d'autorizzazione riducendoli a due tipi A) e B) e ne sancisce la competenza al rilascio rispettivamente a capo del Sindaco e del Comune; modifica altresì la procedura sanzionatoria in materia.

Introduce un potere discrezionale del Comune di poter organizzare fiere e mercati con posteggi individuati per tipologia merceologica.

Come già accennato, il D.Lgs 114/98 demanda nuovamente alla regione di emanare:

- le norme relative, le modalità di svolgimento dell'attività commerciale;
- i criteri e le procedure necessarie al rilascio, revoca e sospensione delle autorizzazioni;
- i criteri generali utili per l'individuazione delle aree e la determinazione del numero dei posteggi da destinare allo svolgimento dell'attività;
- gli indirizzi utili alla determinazione degli orari da parte del Sindaco;
- le caratteristiche tipologiche delle fiere con le modalità di partecipazione alle medesime.

La Regione Lombardia ha emanato la legge regionale 21.03.2000, n. 15, che detta le norme in materia di commercio su aree pubbliche alle quali i Comuni si devono attenere per regolamentare l'esercizio del commercio su aree pubbliche su propri territori. Con la stessa legge regionale sono forniti i primi indirizzi utili ai comuni per procedere alla programmazione dell'attività in questione.

L'aspetto che crea stupore è il comportamento del legislatore regionale che (in una fase politica d'eliminazione di consulte e commissioni), per superare l'obbligo di consultazione delle parti sociali imposto dalla legge 241/90, istituisce una commissione consultiva nei comuni superiori ai 15.000 abitanti lasciandone la discrezionalità ai comuni con minore densità abitativa. Per questi ultimi è previsto comunque l'obbligo di sentire le associazioni dei *consumatori, degli utenti e degli operatori commerciali su aree pubbliche*.

CAPO I – CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Art. 1 - Applicazione della normativa

Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche, comunque esercitato, sul territorio comunale di ***CAPRIATE San Gervasio***.

Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento tutte le iniziative temporanee di carattere culturale, artistico, promozionale e di tempo libero, organizzate col patrocinio dell'Amministrazione Comunale, che comportino occupazioni d'aree pubbliche e nelle quali non si esercita nessun'attività di vendita, in altre parole si eserciti con carattere d'occasionalità da parte di associazioni.

Le presenti norme non trovano altresì applicazione nelle manifestazioni fieristiche locali organizzate ai sensi della legge regionale 29 aprile 1980, n. 45, e nelle aree organizzate per lo spettacolo viaggiante.

Art.2 - Definizioni

Al fine dell'applicazione del presente regolamento dobbiamo intendere per:

- *commercio su aree pubbliche*: l'attività di vendita di merci e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche; tale commercio può comprendere anche l'attività di preparazione e trasformazione dei prodotti alimentari; l'attività può essere esercitata:
 - A) - in posteggi dati in concessione decennale o occasionale;
 - B) - in modo itinerante;
- *aree pubbliche*: le piazze, le strade, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate di servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico, attrezzate o meno, coperte o scoperte, comprese quelle del demanio marittimo;
- *posteggio*: la parte di area pubblica che viene data in concessione per l'esercizio dell'attività di vendita;
- *mercato*: l'area pubblica individuata dal comune, attrezzata o meno, sulla quale in uno o più giorni la settimana si esercita l'offerta di vendita integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- *mercato in sede propria*: il mercato che ha un suo luogo esclusivo di svolgimento costruito appositamente per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche e materiali adatti;
- *mercato su strada*: il mercato che occupa per un certo tempo della giornata spazi aperti non predisposti ad accoglierlo;
- *mercato esclusivo o specializzato*: quando il 90% dei posteggi è occupato da merceologie del medesimo genere ed ha una ricorrenza non superiore al mese;
- *mercato stagionale*: quando ha una durata non inferiore a due mesi e non superiore a sei mesi;
- *mercato straordinario*: l'edizione aggiuntiva del mercato tradizionale che di norma si svolge nel periodo natalizio, pasquale ed estivo o collegato ad eventi particolari;
- *fiera o sagra*: la manifestazione che si svolge sull'area pubblica individuata dal comune, attrezzata o meno, in occasione di particolari eventi, ricorrenze o festività, caratterizzata dalla partecipazione degli operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche;
- *fiera specializzata*: quando il 90% dei posteggi è occupato da merceologie del medesimo genere;
- *fiera locale*: quando è svolta a promuovere e valorizzare centri storici o quartieri;
- *commercio itinerante su aree pubbliche*: si intende quella forma di commercio o somministrazione svolta con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita;
- *somministrazione di alimenti e bevande*: la vendita di prodotti alimentari effettuata mettendo a disposizione, dei consumatori, impianti ed attrezzature che consentono la consumazione dei prodotti sul posto;
- *negozio mobile*: il veicolo immatricolato come veicolo speciale uso negozio;
- *banco temporaneo*: l'attrezzatura d'esposizione facilmente smontabile ed allontanabile dal posteggio al termine dell'attività commerciale;
- *operatore*: il soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività del commercio su aree pubbliche;
- *presenze in un mercato*: le volte che un operatore si è presentato sul mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- *presenze effettive in un mercato*: le volte che un operatore si è presentato sul mercato ed ha effettivamente esercitato l'attività;
- *presenze effettive in una fiera*: le volte che un operatore ha effettivamente esercitato in tale fiera;

- *per presenze in una fiera*: le volte che un operatore si è presentato in tale fiera prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- *settore merceologico*: si intende la suddivisione merceologica indicata nelle autorizzazioni o l'eventuale divisione organizzativa delle varie aree mercatali in "alimentare" e "non alimentare";
- *tipologia merceologica*: l'individuazione merceologica per gruppi di prodotti effettuata dal Comune nella pianificazione delle aree mercatali;
- *società di persone*: sta ad indicare società di persone regolarmente costituite, intendendosi come tali la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice.

Art. 3 – Autorizzazioni

L'esercizio del commercio su aree pubbliche come definito dall'articolo precedente è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite.

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui alla lettera A) è rilasciata dal Responsabile del **Settore VI- Area Polizia Municipale e Sviluppo Economico** ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.

L'autorizzazione per l'esercizio in forma itinerante, di cui alla lettera B) è rilasciata dal Responsabile del **Settore VI- Area Polizia Municipale e Sviluppo Economico** ed abilita anche alla vendita su tutto il territorio nazionale ed al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

Entrambi le autorizzazioni abilitano alla partecipazione alle fiere che si svolgono su tutto il territorio nazionale.

Art. 4 - Concessione dei posteggi

L'esercizio del commercio su aree pubbliche, oltre all'autorizzazione commerciale, è soggetto all'ottenimento di una concessione per occupare i posteggi mercatali ed i posteggi sparsi, o di una autorizzazione limitata alla durata della manifestazione per occupare i posteggi in una fiera o altre manifestazioni occasionali.

CAPO II – ORGANI PREPOSTI

Art. 5– Competenze amministrative

La competenza per il rilascio delle autorizzazioni, delle concessioni/autorizzazioni di posteggio, al ricevimento ed evasione di reclami o ricorsi in materia, nonché a corrispondere gli eventuali scritti difensivi ed emettere la relativa ordinanza ingiunzione, sono attribuite al **Settore VI- Area Polizia Municipale e Sviluppo Economico** in esecuzione delle disposizioni e programmazione contenute nel presente regolamento.

Art. 6 – Commissione Consultiva

La legge Regionale 21 marzo 2000, n. 15, prevede che nei comuni con popolazione residente superiore ai 15.000 abitanti è istituita una commissione consultiva comunale presieduta dal Sindaco o da un suo delegato e composta da:

- un rappresentante dell'associazione dei consumatori e degli utenti;

- un rappresentante delle imprese commerciali su aree pubbliche;
- da un componente la commissione del mercato cittadino;
- da un rappresentante i commercianti su aree private.

Nei comuni con popolazione residente inferiore ai 15.000 abitanti la costituzione della commissione è facoltativa.

La commissione è nominata dal Sindaco, dura in carica fino a scadenza del mandato amministrativo consiliare ed esercita la sua funzione fino al rinnovo. L'adunanza è valida con la presenza di tre componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza dei convenuti; è convocata dal presidente ogni qualvolta ne ricorra la necessità e deve essere sentita in riferimento:

- a) alla programmazione dell'attività;
- b) alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
- c) all'istituzione, soppressione e spostamento definitivo o ristrutturazione dei mercati o fiere;
- d) all'approvazione, modifica o interpretazione delle presenti norme.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un componente la commissione o da un impiegato addetto al Settore VI- Area Polizia Municipale e Sviluppo Economico.

Previ accordi tra le varie amministrazioni comunali limitrofe e le rappresentanze di categoria può essere istituito un unico tavolo di consultazione intercomunale.

Qualora non sia istituita la commissione, il comune in riferimento ai punti a),b),c),d) sente obbligatoriamente le associazioni dei consumatori, degli utenti, delle imprese commerciali su aree pubbliche del comune interessato (art. 10 della legge Regionale 21 marzo 2000, n. 15).

CAPO III – PROGRAMMAZIONE

Art.7 – Obiettivi

Il Comune *di CAPRIATE San Gervasio*, nella predisposizione gli atti programmatori per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sul proprio territorio, persegue i seguenti obiettivi:

- favorire la razionalizzazione della rete distributiva del commercio su aree pubbliche assicurando la migliore produttività del sistema e qualità del servizio da rendere al consumatore;
- assicurare il principio della libera concorrenza tra le diverse tipologie distributive garantendone un armonico ed equilibrato sviluppo distributivo;
- favorire l'esercizio dell'attività distributiva itinerante nelle zone periferiche e rurali prevedendo particolari condizioni d'esercizio;
- riqualificare l'uso del centro storico mediante lo svolgimento di particolari manifestazioni fieristiche specializzate;
- favorire l'esercizio su aree pubbliche nelle zone di nuova espansione urbanistica e prive di strutture a servizio;
- individuare aree pubbliche o private, coperte o scoperte, che consentano lo sviluppo del mercato nel centro abitato evitando il congestionamento del traffico e della viabilità cittadina;
- assicurare che l'attivazione di nuove aree da destinare al commercio su aree pubbliche sia effettivamente correlato all'aumento demografico, alla propensione al consumo e all'offerta commerciale già esistente sul territorio comunale;

- che le aree individuate per lo svolgimento di mercati o fiere siano di facile accesso ai consumatori; presentino sufficienti spazi a parcheggio per gli operatori; arrechino minimo disagio alla popolazione residente; salvaguardino gli aspetti urbanistici, viabilistici e di pubblica sicurezza; servano a riequilibrare i flussi di domanda e offerta presenti sul territorio ed interessanti aree congestionate;
- promuovere l'aggregazione associativa tra gli operatori in modo da assegnare agli stessi la gestione diretta dei mercati e delle fiere;
- rendere compatibile l'insediamento di mercati e fiere con i fattori di mobilità garantendo parcheggi il più vicino alle aree mercatali e fieristiche e percorsi pedonali protetti;
- garantire una viabilità fluida senza situazioni di pericolo che eviti il nascere di congestionamenti all'accesso delle aree fieristiche o mercatali;
- evitare ogni comportamento o l'uso di mezzi che possano compromettere l'esercizio dell'attività mediante inquinamenti di ogni tipo;
- dotare le aree mercatali e fieristiche di servizi igienici e di adeguati collegamenti alla rete elettrica, idrica e fognaria, permettendo l'accesso alle stesse ai soli mezzi igienicamente idonei; il tutto in osservanza alle ordinanze emanate in materia dal Ministro della Sanità.

Art. 8 – Criteri di individuazione delle aree

Nell'individuazione delle aree devono essere rispettati:

- la previsione urbanistica del PRG;
- eventuali vincoli culturali, ambientali, storici e artistici;
- le limitazioni o divieti imposti per motivi di polizia stradale;
- i vincoli igienico sanitari;
- i vincoli di pubblico interesse in generale;
- le limitazioni o divieti previsti nel regolamento comunale di polizia urbana;
- le caratteristiche socio economiche del territorio;
- la densità della rete distributiva in atto e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante.

Art. 9 – Ampliamento delle aree mercatali

Le aree mercatali individuate come al punto precedente, per il triennio 2000/2002 non possono essere ampliate. Decorso tale termine, su indicazione della Giunta Comunale, potranno essere ampliate utilizzando i criteri e parametri fissati dalla giunta regionale. L'atto deliberativo della Giunta Comunale sostituirà l'attuale allegato n. 2).

Art. 10 – Valorizzazione del commercio su aree pubbliche

Al fine di valorizzare l'estensione del commercio itinerante per soddisfare l'esigenza dei consumatori presenti nelle zone rurali e industriali, agli operatori itineranti è consentito di vendere in dette aree, nei posteggi appositamente individuati, senza limiti di tempo e senza l'obbligo di corrispondere diritti di occupazione di suolo pubblico o altro tributo. I posteggi nelle aree mercatali devono tendere al massimo dimensionamento al fine di accogliere i nuovi negozi mobili.

Art. 11 – Orario di attività

Il Sindaco nel disciplinare l'attività di vendita per il commercio su aree pubbliche deve attenersi alle disposizioni di cui al Titolo IV del decreto legislativo 114/98, ed ai seguenti criteri:

- l'esercizio dell'attività deve essere uniformata il più possibile con quella dei negozi in sede fissa;
- devono essere individuati particolari orari per l'esercizio della somministrazione su aree pubbliche in allineamento, per quanto possibile, con gli esercizi pubblici della somministrazione di bevande;
- organizzare gli orari dei mercati in risposta delle reali esigenze dei consumatori;
- non potrà essere istituito nessun mercato nelle giornate di domenica o festive;
- il mercato e le fiere non potranno svolgersi nelle giornate della S. Pasqua, del S. Natale e del Capodanno;
- per particolari manifestazioni, e comunque da valutarsi di volta in volta, l'attività di vendita su aree pubbliche deve contenersi nel limite massimo compreso tra le ore 5.00 e le ore 24.00;
- per particolari motivi di viabilità, igienico sanitari, di pubblico interesse o di ordine pubblico, possono essere stabilite limitazioni temporali di indisponibilità delle aree appositamente individuate, ovvero possono essere precluse dall'esercizio dell'attività itinerante altre vie o zone cittadine; la validità del provvedimento deve comunque essere contenuto al tempo strettamente necessario all'eliminazione dell'inconveniente che ne ha dettato l'adozione.

Art. 12 – Individuazione delle aree

Oltre che dagli esposti obiettivi e criteri, l'individuazione delle aree deve emergere da una indagine conoscitiva sulla propensione agli acquisti da parte della popolazione residente e dalla valutazione socio-economica dei vari ambiti territoriali.

La valutazione complessiva degli elementi indicati è raccolta nell'allegato n. 1.

CAPO IV – RILASCIO AUTORIZZAZIONI

Art. 13 – Procedura di rilascio

Le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono rilasciate con le seguenti procedure:

Autorizzazioni tipo A):

- *Per il commercio su aree mercato:* Il comune trasmette alla Giunta Regionale, entro il giorno 20 di ogni mese, l'elenco dei posteggi liberi ubicati nelle aree di mercato, indicando le caratteristiche del mercato e del posteggio.

Tale elenco verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale e dalla data della sua pubblicazione gli interessati avranno 60 giorni di tempo per presentare la richiesta con lettera raccomandata RR o direttamente in comune utilizzando il modulo allegato n. 4/a. Entro i successivi 30 giorni dal termine della presentazione delle domande, il **Settore VI- Area Polizia Municipale e Sviluppo Economico** predisporrà una graduatoria sulla base dei seguenti punti:

- Punti 3 Maggior numero di presenze maturate nell'ambito del singolo mercato come risultante dalla graduatoria di spunta in essere al momento della pubblicazione del posteggio sul BURL;
- Punti 2 Anzianità di registro delle imprese;

- Punti 1 Anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.

A parità di punteggio la domanda è valutata in base all'ordine cronologico della data di ricevimento della domanda da parte del comune.

Contro la graduatoria stilata **dal Settore VI- Area Polizia Municipale e Sviluppo Economico** è ammessa istanza di revisione da inoltrare alla Giunta Comunale entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. Nei successivi 15 giorni la Giunta Comunale è chiamata a pronunciarsi e la decisione è pubblicata il giorno successivo.

L'autorizzazione, unitamente alla concessione del posteggio, è rilasciata in esecuzione della graduatoria e comunque decorsi 30 giorni dalla data della sua pubblicazione.

Autorizzazione tipo B) - per il commercio in forma itinerante: Gli interessati, residenti o aventi sede legale nel comune, devono presentare domanda utilizzando il modulo allegato n. 4/b. Entro 10 giorni dalla data di presentazione, l'ufficio commercio comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento e l'eventuale integrazione o regolarizzazione dell'istanza. La richiesta di integrazione o regolarizzazione può essere fatta una sola volta ed interrompe il termine per il consolidamento del silenzio assenso.

Il termine ricorgerà a nuovo ad avvenuta integrazione o regolarizzazione della domanda. Trascorsi 90 giorni senza che **il Settore VI- Area Polizia Municipale e Sviluppo Economico** si pronunci con un diniego, la domanda si intende accolta.

Autorizzazioni stagionali, temporanee od occasionale – La stagionalità non è legata alla validità dell'autorizzazione, ma alla scelta organizzativa di vendita dell'operatore. Autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a carattere temporaneo od occasionale verranno rilasciate di volta in volta nel contesto dell'autorizzazione delle manifestazioni di riferimento.

Art. 14 – Subingresso

Il trasferimento in gestione o proprietà dell'azienda o di un ramo di essa, per atto tra vivi o a causa di morte, è inteso come continuazione dell'attività aziendale a capo di un soggetto diverso, pertanto l'interessato dovrà presentare una comunicazione dell'avvenuto subingresso corredata dalla copia dell'avvenuta acquisizione dell'azienda o di un ramo di essa utilizzando il modulo allegato n. 4/d.

La comunicazione deve essere presentata entro quattro mesi dall'avvenuta cessione dell'azienda e nel frattempo il subentrante può continuare ad operare con l'autorizzazione a nome del cedente purché accompagnata da un atto notarile dal quale risulti l'effettiva acquisizione.

Decorsi i quattro mesi utili, l'interessato può chiedere una eventuale proroga di ulteriori 30 giorni per comprovata necessità. Decorsi ulteriormente questo periodo senza che venga presentata la prescritta comunicazione, **il Settore VI- Area Polizia Municipale e Sviluppo Economico** procederà alla comunicazione dell'avvenuta decadenza dell'autorizzazione e disporrà la revoca della concessione del posteggio.

Nel caso di subingresso per causa di morte, gli eredi legittimi possono continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività tenendo allegato all'autorizzazione un atto di notorietà dal quale risulti il loro titolo di erede. Entro quattro mesi devono comunicare il loro stato di eredi in continuazione aziendale e possono chiedere una eventuale proroga di 30 giorni. Dopo tale termine decade il diritto di esercitare provvisoriamente l'attività che deve essere sospesa.

Qualora entro un anno dal decesso del titolare dell'autorizzazione, non venga presentata la comunicazione, il **Settore VI- Area Polizia Municipale e Sviluppo Economico** procederà alla revoca dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio.

Il subingresso nella titolarità o gestione dell'azienda, trasferisce anche i titoli di priorità che il cedente aveva in godimento al momento della cessione dell'azienda.

Nei casi di affitto d'azienda, l'autorizzazione è rilasciata per la durata del contratto d'affitto. Trascorsi quattro mesi dalla data di scadenza del contratto di affittanza senza che venga data comunicazione di continuità da parte dell'affittuario o del titolare originario, il diritto ad esercitare l'attività decade di diritto.

Qualora sia stata comunicata la reintestazione al titolare originario, ma l'attività non viene esercitata per un anno, l'autorizzazione verrà revocata con le modalità stabilite dal successivo articolo 16.

Art. 15 – Procedura di revoca

L'autorizzazione è revocata per i seguenti motivi:

1. qualora non venga iniziata l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
2. per decadenza dalla concessione del posteggio;
3. qualora il titolare di una autorizzazione per l'esercizio del commercio itinerante sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga non superiore a 3 mesi in caso di comprovata necessità;
4. per perdita dei requisiti soggettivi;
5. in caso di subingresso per causa di morte quando entro un anno dal decesso del titolare dell'autorizzazione non venga presentata la comunicazione di subingresso da parte degli eredi.

L'atto di revoca è disposto dal **Settore VI- Area Polizia Municipale e Sviluppo Economico** e deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio di procedimento agli interessati. Qualora ciò fosse impossibile, per irreperibilità degli stessi, l'obbligo della comunicazione si intende assolto mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio ed in due giornate di mercato.

Alla revoca dell'autorizzazione di tipo **A**) segue di diritto la decadenza della concessione del posteggio essendo elementi inscindibili tra loro per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche.

Art. 16 – Dimostrazione del titolo ed informazioni

L'operatore commerciale su aree pubbliche deve essere in grado in ogni momento di dare dimostrazione del proprio titolo ad esercitare l'attività commerciale a richiesta da parte degli addetti preposti al controllo.

Le persone diverse dal titolare dell'autorizzazione devono sapere dimostrare in ogni momento il loro rapporto di dipendenza, collaborazione professionale, familiare o a qualunque altro titolo. Qualora la dimostrazione non sia immediatamente possibile, l'attività commerciale deve essere immediatamente sospesa e se entro 10 giorni non verrà data dimostrazione del titolo di rappresentanza si procederà in termini sanzionatori.

Il **Settore VI- Area Polizia Municipale e Sviluppo Economico**, entro 30 giorni dalla data di adozione, comunica alla C.C.I.A.A. ogni provvedimento di rilascio, di revoca, di modifica dell'autorizzazione, nonché tutte le variazioni relativi a subingressi, cessazioni, decadenze.

Entro il 30 settembre di ogni anno, il **Settore VI- Area Polizia Municipale e Sviluppo Economico** trasmette alla C.C.I.A.A. la situazione relativa ai mercati e fiere indicando:

- la denominazione della fiera o mercato;
- la loro localizzazione;
- l'ampiezza delle aree;
- il numero dei relativi posteggi;
- la durata;
- l'orario di apertura e chiusura dell'attività di mercato;
- i nominativi degli assegnatari dei posteggi.

CAPO V - POSTEGGI

Art. 17 – Assegnazione

L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma fissa deve essere esercitato solo nelle aree appositamente individuate e nel rispetto della tipologia merceologica dei posteggi individuati nelle predette aree.

L'assegnazione dei posteggi è effettuata mediante il rilascio di una concessione decennale o di una autorizzazione anche con eventuale criterio di rotazione stabilito dal ***Settore VI- Area Polizia Municipale e Sviluppo Economico***.

Art. 18 – Rilascio della concessione o autorizzazione del posteggio

La concessione decennale dei posteggi sparsi o nelle aree mercatali segue di diritto il rilascio dell'autorizzazione commerciale.

L'occupazione di posteggi nell'area della fiera o sagra locale, nelle manifestazioni temporanee od occasionali è subordinata all'ottenimento di una autorizzazione limitata ai giorni di fiera o di manifestazione.

Nell'atto di concessione o autorizzazione vengono indicate una serie di prescrizioni, che l'operatore deve osservare, riguardanti:

- la dimensione del suolo pubblico o posteggio che può essere utilizzato;
- la sua ubicazione;
- i giorni e le ore nei quali può essere svolta l'attività commerciale;
- la tipologia merceologica ovvero il tipo di attività di somministrazione per la quale viene concesso il posteggio;
- la prescrizione di lasciare pulito il posteggio dopo l'uso;
- altre eventuali prescrizioni dettate da ragioni viabilistiche, igienico-sanitarie ed annonarie.

Qualora nella concessione o autorizzazione non venga indicata la tipologia merceologica, l'operatore ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.

Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione commerciale comporta anche il passaggio della concessione del posteggio al subentrante, di conseguenza la concessione non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale.

La concessione del posteggio ha una durata decennale e può essere rinnovata con semplice comunicazione dell'interessato.

Art. 19 - Uso del posteggio

L'uso dei posteggi è regolato in termini generali dalle seguenti disposizioni:

1. il titolare non può scambiare il posteggio con un altro senza la preventiva autorizzazione del ***Settore VI- Area Polizia Municipale e Sviluppo Economico***;

2. per lo scambio reciproco del posteggio è necessario che ogni interessato inoltri apposita istanza al Comune specificando, nella stessa, i motivi della richiesta, con espressa rinuncia, in caso di accoglimento, alla concessione assentita;
 3. l'istanza dovrà essere sottoscritta, in segno di accettazione, dall'operatore con il quale si vuole effettuare lo scambio reciproco del posteggio. In alternativa, può essere allegata alla istanza stessa una dichiarazione di "accettazione" dello scambio del posteggio;
 4. il provvedimento con il quale si "prende atto" della volontà di scambio reciproco del posteggio e della conseguente rinuncia alle originarie concessioni e si procede all'aggiornamento dei titoli concessori e dell'autorizzazione d'esercizio, con l'indicazione dei dati distintivi dei nuovi posteggi, è di competenza del Responsabile del Settore VI- Area Polizia Municipale e Sviluppo Economico e la durata delle concessioni rimane invariata.
 5. nel consentire lo scambio dei posteggi, è necessario tener conto dell'eventuale suddivisione del mercato in settori merceologici, in modo da rispettarla;
 6. non si può occupare dello spazio superiore a quello concesso;
 7. tra un posteggio e l'altro dovrà essere costantemente assicurato uno spazio divisorio di m. 0,50 e l'eventuale tendone o copertura del banco deve essere ad una altezza minima dal suolo di m. 2 misurata nella parte più bassa
 8. i banchi con le tende devono essere sistemati entro l'orario di apertura dei mercati, fiere o manifestazioni e devono essere rimossi entro un'ora dopo la chiusura;
 9. non è possibile abbandonare il posteggio prima dell'orario di chiusura delle operazioni di vendita;
 10. i banchi di vendita devono essere posti in allineamento, con gli altri banchi insiti sull'area, sul limite degli spazi assegnati provvedendo allo sgombero delle strutture non direttamente collegate con la vendita;
 11. è vietato porre in vendita prodotti diversi da quelli dichiarati in concessione o autorizzazione di posteggio;
 12. è vietato infiggere pali nel suolo o danneggiarlo ed imbrattarlo in qualsiasi modo;
 13. non si possono accendere fuochi o utilizzare apparecchi riscaldatori non autorizzati;
 14. è vietato danneggiare la sede stradale, gli arredi urbani ed il patrimonio arboreo;
 15. i rifiuti devono essere raccolti in apposito sacco e conferiti al servizio raccolta al termine dell'attività; il posteggio deve essere lasciato libero da qualsiasi rifiuto;
 16. è vietato utilizzare strumenti di misura inadeguati;
 17. è fatto obbligo di tenere sul posto l'autorizzazione commerciale e la concessione di posteggio con i relativi versamenti di canone e mostrarli ad ogni richiesta degli agenti di polizia e altro personale addetto al controllo;
 18. l'assegnazione dei posteggi liberi, salvo quanto specificamente previsto per il mercato e le fiere, è disposta giornalmente dalla Polizia Municipale sulla base dei seguenti criteri in ordine di importanza:
 - Articolo mancante sul mercato;
 - Più alto numero di presenze alla spunta nell'area in cui è insito il posteggio;
 - A parità di presenze si tiene conto della maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;
 - A parità di requisiti degli operatori per richieste superiori al numero di posteggi disponibili si procederà all'assegnazione dei posteggi mediante sorteggio;
- Qualora il titolare commetta atti che costituiscono reato e che possono fare venire meno i requisiti per l'esercizio del commercio, la concessione del posteggio resterà sospesa sino all'esito del relativo procedimento penale e in caso di condanna verrà revocata.

Art. 20- Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato

1. Prima che il Comune abbia provveduto a trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale*, i dati relativi ai posteggi liberi da assegnare in concessione, i soggetti concessionari di area pubblica in un mercato comunale, possono chiedere di trasferire la loro attività in uno dei posteggi liberi, con contestuale rinuncia al posteggio fruito.

2. Se la domanda è unica, la stessa sarà accolta dal Responsabile del Settore VI-Area Polizia Municipale e Sviluppo Economico previa verifica del rispetto di eventuali settori merceologici del mercato e con "presa d'atto" della rinuncia al posteggio da parte dell'operatore che ha chiesto lo spostamento.

3. In caso di pluralità di domande, si procede a formare una apposita graduatoria tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:

a) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso giornaliero, per la vendita dello stesso settore merceologico;

b) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso settimanale, per la vendita dello stesso settore merceologico;

c) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso giornaliero, per la vendita di generi appartenenti a settore merceologico diverso;

d) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso settimanale, per la vendita di generi appartenenti a settore merceologico diverso;

e) maggiore anzianità maturata dalla data di assegnazione del posteggio dal quale si chiede il trasferimento;

f) maggiore anzianità di attività dell'azienda, su area pubblica, anche in forma itinerante, quale risulta dalla data di rilascio dell'originaria autorizzazione alla ditta interessata ed al dante causa, in caso di subentro nella titolarità dell'azienda per atto tra vivi od a causa di morte.

4. La graduatoria è approvata con provvedimento del Responsabile del Settore VI-Area Polizia Municipale e pubblicata all'albo pretorio, per trenta giorni interi e consecutivi.

Art. 21 - Condotta dei venditori

Gli operatori commerciali su aree pubbliche hanno l'obbligo di assumere un comportamento corretto con il pubblico, essere in tenuta decorosa, non provocare o partecipare a litigi o proferire parole oltraggiose e comunque non commettere atti contrari alle correnti regole della convivenza civile.

Devono comportarsi in modo corretto verso i funzionari incaricati al controllo e corrispondere alle loro richieste; non devono in nessun modo diffondere notizie che possano turbare il funzionamento delle operazioni mercatali o possano danneggiare altri operatori commerciali.

Non devono far uso di altoparlanti, strumenti musicali, campane e mezzi simili per il richiamo dei compratori. Sono vietati grida e schiamazzi; uniche tolleranze concesse riguardano l'uso di riproduttori sonori da parte di rivenditori di dischi e nastri, e i richiami a voce dei dimostratori per la presentazione delle loro merci sempre che siano contenuti in limiti moderati e decorosi.

Art. 22 - Indennizzo, rimborsi, responsabilità

L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità di alcuna natura per danni che dovessero per qualsiasi motivo derivare agli utenti o ai frequentatori di mercati, fieri o manifestazioni temporanee o occasionali.

Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dal concessionario del posteggio in dipendenza del suo allontanamento dal posteggio per ragioni di ordine pubblico, di decoro, di moralità o per mancata osservanza agli ordini impartiti dall'Amministrazione Comunale per mezzo dei propri uffici.

Nessun indennizzo o rimborso può altresì essere richiesto per l'abbandono volontario del posteggio.

L'occupazione dei posteggi viene effettuata a rischio dell'operatore pertanto, nei casi di forza maggiore non ovviabili per tempo (neve, intemperie, ecc.), nessun obbligo incombe all'Amministrazione Comunale di corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.

Art. 23 - Circolazione all'interno delle aree

Durante lo svolgimento del mercato, della fiera o altra manifestazione, nei viali interni, è vietato il transito di veicoli di qualsiasi genere anche se accompagnati a mano, fatta eccezione per le carrozzine degli invalidi e bambini; non è altresì consentita la circolazione di persone in stato di ubriachezza.

All'interno e nella loro prossimità non è ammessa la presenza di giocolieri o saltimbanchi, dei mendicanti, dei distributori di pubblicità o altre forme di volantinaggio. E' altresì vietato circolare con tavole di legno, involucri voluminosi o in altro modo da intralciare o creare pericolo per la libera circolazione dei frequentatori.

La propaganda religiosa, politica o sindacale non è ammessa all'interno delle aree in questione, ma, su autorizzazione della polizia municipale, è ammessa nella loro prossimità.

Art. 24 - Canone di occupazione e di concessione

In osservanza del vigente regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'uso temporaneo di un posteggio per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche, è subordinato al pagamento giornaliero di un canone commisurato per l'utilizzo giornaliero del posteggio e dei relativi servizi prestati sull'area.

Diversamente, l'esercizio del commercio su aree pubbliche dato in concessione decennale è sottoposto al pagamento di un canone annuale di concessione determinato dalla Giunta Comunale, in base alle disposizioni del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, che tenga in considerazione eventuali aumenti dei costi di gestione dei servizi.

Il canone di concessione è riscosso semestralmente in forma anticipata mediante bollettini di conto corrente postale. Dovrà inoltre essere corrisposta la tassa di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento comunale specifico. Il mancato versamento di una rata entro il termine imposto comporterà la sospensione dell'utilizzo del posteggio fino ad avvenuto pagamento della stessa maggiorata degli interessi di legge.

La sospensione non può protrarsi oltre il termine di pagamento della rata successiva e l'omesso pagamento anche della rata successiva comporterà la decadenza della concessione.

La permanenza, oltre al tempo consentito, negli spazi appositamente individuati per l'esercizio del commercio itinerante, oltre all'azione sanzionatoria, è sottoposta al pagamento del dovuto canone giornaliero di occupazione.

Art. 25- Decadenza della concessione o autorizzazione del posteggio

L'operatore decade dalla concessione del posteggio quando non utilizza il posteggio per un periodo, anche frazionato, complessivamente superiore a quattro mesi in un anno solare. Nel computo del mancato utilizzo non rientrano le assenze per malattia, gravidanza o servizio militare purché documentate.

L'operatore decade altresì dalla concessione, dall'autorizzazione o eventuali diritti maturati sul posteggio per l'inosservanza alle norme del presente regolamento e con le modalità previste dal capo XI.

La decadenza è automatica ed è immediatamente comunicata all'interessato; alla decadenza farà seguito la revoca dell'autorizzazione.

Art. 26 - Revoca della concessione o autorizzazione del posteggio

La revoca dell'autorizzazione del posteggio può sempre essere disposta in qualunque momento dal **Settore VI- Area Polizia Municipale e Sviluppo Economico** senza oneri a carico del Comune.

La revoca della concessione è disposta dal **Settore VI- Area Polizia Municipale e Sviluppo Economico** per motivi di pubblico interesse con esclusioni di oneri a carico del Comune. In questo caso il titolare ha diritto di ottenere un altro posteggio sul territorio comunale per il tempo restante di validità della concessione revocata.

Il nuovo posteggio concesso deve avere le caratteristiche dimensionali del precedente e deve essere localizzato in conformità delle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, può continuare provvisoriamente l'attività nel posteggio revocato.

CAPO VI – ESERCIZIO DEL COMMERCIO ITINERANTE

Art. 27 – Tempi e modalità di sosta

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili o a piedi con soste max di 1 ora per effettuare le operazioni di vendita.

La sosta oltre al tempo consentito è attuabile solo nelle aree appositamente individuate ed indicate nell'allegato n. 2.

A causa dell'aumento del traffico veicolare e pedonale, ai fini di garantire i dovuti margini di sicurezza per la circolazione, si dispone che l'attività è vietata su tutto il territorio comunale: nei luoghi dove vige il divieto di sosta o di fermata; nei parcheggi riservati ai portatori di handicap; in prossimità o corrispondenza di rotatorie, incroci o curve; lungo le strade provinciali o comunali di viabilità extraurbana anche in banchina. L'attività è altresì vietata lungo la viabilità principale urbana formata dalle vie: **V.Veneto, Pio X, Delle Industrie, Trieste, Bergamo, Giovanni XXIII, Roma.**

Durante lo svolgimento del mercato e fiere, è vietato esercitare il commercio itinerante lungo le vie comprese in un raggio di 500 metri dal centro mercato o fiera ed indicate nell'allegato n. 3; a tale scopo dovranno essere instaurati rapporti di reciprocità con i comuni contermini.

Agli operatori su aree pubbliche in forma itinerante in possesso dell'autorizzazione di tipo **A)** è precluso l'esercizio della vendita in forma itinerante nella giornata di assegnazione del posteggio ed a domicilio del consumatore.

Gli operatori su aree pubbliche in forma itinerante muniti di autorizzazione di tipo **B)** sono abilitati alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, di cura, di intrattenimento o svago. In questo caso l'operatore dovrà osservare le norme di cui all'articolo 19 del D.Lgs 114/98 in materia di vendita a domicilio.

Le zone precluse dall'esercizio del commercio itinerante sono indicate nell'allegato n. 3.

CAPO VII - DISPOSIZIONI PER IL MERCATO

Art. 28 – Definizione e istituzione del mercato

Il mercato, come definito nell'articolo 1 del presente regolamento, può essere esclusivo o specializzato quando il 90% dei posteggi è occupato da merceologie del medesimo genere ed ha una ricorrenza non superiore al mese. E' stagionale quando ha una durata non inferiore a due mesi e non superiore a sei mesi.

L'istituzione di nuovi mercati o l'aumento dei posteggi in misura superiore alla percentuale fissata dalla Giunta Regionale sono soggetti a preventivo nulla osta della stessa Giunta Regionale. L'individuazione delle rispettive aree è effettuata con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 9.

I mercati locali si svolgono sulle aree pubbliche appositamente attrezzate per la vendita al dettaglio di merci varie nei limiti di spazio e di tempo fissati nell'allegato n. 2 delle presenti norme.

Con delibera della Giunta Comunale possono essere indetti non più di dodici mercati straordinari per anno solare collegati ad eventi particolari.

Art. 29 - Contingente di posteggi nei mercati

L'istituzione di mercati periodici risponde all'esigenza di offrire un servizio commerciale completo e nello stesso tempo di introdurre nel sistema distributivo una differenziazione delle forme di vendita al fine di consentire fra esse una tensione concorrenziale dinamica, nel rispetto però dell'equilibrio commerciale.

Si ricorda che le disposizioni Regionali prevedono, tra l'altro, che l'ampiezza delle aree da destinare all'attività per il commercio su aree pubbliche sono stabilite sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso.

Il contingente è espresso in termini di banchi ed è raggiungibile mediante conversioni merceologiche o trasformazione della tipologia di posteggi in eccesso ed in caso di cessazione dell'attività. Le variazioni merceologiche dei posteggi sono concessi dal ***Settore VI- Area Polizia Municipale e Sviluppo Economico.***

Art. 30 - Spostamento del giorno di mercato

Lo spostamento del giorno di mercato è ammesso solo per effettive esigenze pubbliche e quando il giorno coincida con una festività legalmente riconosciuta e comunque in occasione del Natale, Capodanno e Pasqua. In tali occasioni il mercato viene spostato il giorno precedente non festivo con l'osservanza degli stessi orari di esercizio.

Nel caso di spostamento del giorno di mercato l'eventuale assenza non verrà conteggiata a nessun fine.

Art. 31 – Soppressione, variazione e trasferimento delle aree mercato

I casi di soppressione e la variazione permanente del giorno di effettuazione del mercato sono deliberati dal Consiglio Comunale sentite obbligatoriamente le associazioni indicate nell'art. 6 del presente regolamento.

L'ampliamento ed il potenziamento del mercato è deliberata dalla Giunta Comunale con la medesima procedura di cui al comma precedente.

Il **Settore VI- Area Polizia Municipale e Sviluppo Economico** comunica alla Regione l'eventuale soppressione del mercato o riduzione dei posteggi esistenti indicandone il numero e le caratteristiche dei posteggi.

Il provvedimento di trasferimento temporaneo del mercato disposto per motivi di pubblico interesse, cause di forza maggiore, motivi di traffico, di viabilità o igienico-sanitari, è adottato dal Responsabile del **Settore VI- Area Polizia Municipale e Sviluppo Economico**. Qualora, per gli stessi motivi, venga disposto il trasferimento permanente, a pronunciarsi sullo spostamento è chiamato **il Consiglio Comunale** sentite le associazioni indicate nell'art. 6 del presente regolamento, che disporrà la riassegnazione dei posteggi con le seguenti modalità:

1. Anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
2. Anzianità di presenza effettiva sul mercato;
3. Anzianità di iscrizione al registro delle imprese
4. Dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie alimentari o non alimentari o tipo di mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività di vendita;

Art. 32 - Posteggi del mercato

Nello stesso mercato l'operatore commerciale non potrà avere in assegnazione più di due posteggi che può organizzare ed utilizzare come unico posteggio pur mantenendo la loro individuale concessione.

Sulle aree mercato appositamente individuate, oltre agli operatori commerciali su aree pubbliche tradizionali, possono operare anche fornitori di servizi di pubblica necessità. L'individuazione di tali posteggi, considerati esterni a quelli previsti per l'esercizio dell'attività commerciale, è effettuata dalla Giunta Comunale ed il loro utilizzo è regolamentato dallo stesso provvedimento di individuazione che diverrà allegato del presente regolamento.

Corrispondendo alle richieste dei **produttori agricoli**, l'attuale posteggio esistente sul mercato, viene assegnato a rotazione tra coloro che ne faranno richiesta. Per i motivi igienici sanitari connessi, non è ammessa l'assegnazione del posteggio per la vendita di animali.

L'assegnazione del predetto posteggio, viene assegnato su richiesta diretta dell'interessato in analogia ai criteri stabiliti dall'articolo 13 per l'assegnazione dei posteggi sparsi.

Non è riservato nessuno posteggio per "battitore".

Art. 33 - Spunta giornaliera

L'occupazione dei posteggi nelle aree mercato deve essere effettuata entro mezz'ora prima dell'inizio delle operazioni commerciali stabilite nell'atto di istituzione; dopo tale termine si procederà ad assegnare i posti liberi ad eventuali operatori su aree pubbliche itineranti che si presentassero per la spunta.

Possono partecipare alla spunta solo coloro che sono in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale. L'autorizzazione deve essere mostrata al personale della Polizia Municipale incaricato e l'eventuale rifiuto o mancanza è titolo di esclusione.

I criteri di assegnazione per la spunta giornaliera sono i seguenti in ordine di rilevanza:

- Articolo mancante sul mercato;
- Più alto numero di presenze alla spunta nell'area in cui è insito il posteggio;

- A parità di presenze si tiene conto della maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;
- A parità di requisiti degli operatori per richieste superiori al numero di posteggi disponibili si procederà all'assegnazione dei posteggi mediante sorteggio;

L'assegnazione dei posti liberi è effettuata dal personale della polizia municipale e l'eventuale rinuncia sarà considerata come assenza dalla spunta.

La graduatoria di effettiva presenza concorrerà alla determinazione per l'assegnazione di eventuali posti che si rendessero disponibili.

La disponibilità dei posteggi riservati ai produttori agricoli sono assegnati principalmente ai venditori di piante e fiori e secondariamente ai primi di spunta del settore alimentare con esclusione dei venditori di prodotti carnei ed ittici.

CAPO VIII – DISPOSIZIONI PER FIERE E SAGRE

Art. 34 - Istituzione delle fiere o sagre

La fiera o sagra, come definita dall'articolo 2 del presente regolamento, può essere specializzata quando il 90% dei posteggi è occupato da merceologie del medesimo genere; è fiera locale quando è svolta a promuovere e valorizzare centri storici o quartieri.

L'istituzione di nuove fiere o sagre è deliberata dalla Giunta Comunale unitamente alla individuazione delle rispettive aree e con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 9. Il modello organizzativo delle nuove fiere o sagre dovrà essere contenuto nel provvedimento di istituzione che diverrà allegato aggiunto al presente regolamento.

Non si possono effettuare fiere o sagre nelle giornate di Capodanno, S. Pasqua e S. Natale.

Art. 35 - Contingente di posteggi nelle fiere o sagre

Le attuali fiere e sagre rispondono all'esigenza di mantenere e recuperare tradizioni locali che diversamente andrebbero perse nel tempo. Le manifestazioni tradizionali sono individuate nell'allegato n. 2.

Il contingente è espresso in termini di banchi, per settori e tipologia merceologica.

Art. 36 - Spostamento del giorno di fiera o sagra

Lo spostamento del giorno di fiera è ammesso solo per effettive esigenze di pubblico interesse e dello spostamento ne va data preventiva comunicazione agli operatori che abbiano fatto richiesta di partecipazione.

Art. 37 - Soppressione e trasferimento delle aree di fiera o sagra

I casi di soppressione e la variazione permanente del giorno di effettuazione delle sagre o fiere tradizionali, come individuate nell'allegato n. 2, sono deliberati dal Consiglio Comunale sentite obbligatoriamente le associazioni indicate nell'art. 6 del presente regolamento.

L'ampliamento ed il potenziamento delle medesime è deliberato dalla Giunta Comunale con la medesima procedura di cui al comma precedente. Il **Settore VI- Area Polizia Municipale e Sviluppo Economico** comunica alla Regione l'eventuale soppressione della stesse o riduzione dei posteggi esistenti indicandone il numero e le caratteristiche dei posteggi.

Il provvedimento di trasferimento temporaneo dell'area di svolgimento della fiera o sagra disposto per motivi di pubblico interesse, cause di forza maggiore, motivi di traffico, di viabilità o igienico-sanitari, è adottato dal Responsabile del **Settore VI- Area Polizia Municipale e Sviluppo Economico**. Qualora, per gli stessi motivi, venga disposto il trasferimento permanente delle fiere o sagre tradizionali di cui al primo comma, a pronunciarsi sullo spostamento è chiamato il Consiglio Comunale sentite obbligatoriamente le associazioni indicate all'art. 6 del presente regolamento, che disporrà la riorganizzazione della fiera tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 9.

La nuova disposizione risultante, come elaborata, è sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale.

I casi di soppressione, di ampliamento, di potenziamento e di trasferimento delle fiere o sagre diverse da quelle individuate al primo comma, sono deliberati dalla Giunta Comunale sentite le associazioni di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Art. 38 - Posteggi nelle fiere o sagre

Tutti gli operatori nazionali di commercio su aree pubbliche possono partecipare all'assegnazione dei posteggi delle fiere o sagre.

I posteggi disponibili sono assegnati con la seguente procedura:

- gli interessati entro 60 giorni prima dello svolgimento della fiera devono presentare la richiesta con lettera raccomandata RR o direttamente in comune utilizzando il modulo allegato n. 4/c

Entro i successivi 10 giorni dal termine della presentazione delle domande, il **Settore VI- Area Polizia Municipale e Sviluppo Economico** predisporrà una graduatoria sulla base dei seguenti punti:

- Punti 5 Osservanza del settore merceologico che è condizione indispensabile per concorrere all'assegnazione del posteggio;
- Punti 4 Osservanza della tipologia merceologica del posteggio in rispondenza alla pianificazione della fiera come risultante dal rispettivo progetto organizzativo;
- Punti 3 Maggior numero di effettive presenze maturate nell'ambito della singola fiera come risultante dalla graduatoria agli atti;
- Punti 2 Maggior numero di presenze maturate nell'ambito della singola fiera come risultante dalla graduatoria agli atti;
- Punti 1 Anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.

A parità di punteggio la domanda è valutata in base all'ordine cronologico della data di ricevimento della domanda da parte del comune.

Contro la graduatoria stilata dal **Settore VI- Area Polizia Municipale e Sviluppo Economico** è ammessa istanza di revisione da inoltrare alla Giunta Comunale entro 10 giorni dalla data di pubblicazione. Nei successivi 10 giorni la Giunta Comunale è chiamata a pronunciarsi e la decisione è pubblicata il giorno successivo.

Agli operatori verrà comunicato il numero del posteggio assegnato e verrà loro inviato il bollettino per il pagamento del canone di partecipazione la cui ricevuta dovrà essere trasmessa al **Settore VI- Area Polizia Municipale e Sviluppo Economico** prima del giorno di fiera. La mancata esibizione del pagamento del canone rende nulla la decisione di assegnazione.

Nella stessa fiera l'operatore commerciale non potrà avere in assegnazione più di un posteggio.

Alle fiere o sagre possono partecipare anche produttori agricoli nella misura dei posteggi loro riservati

Art. 39 - Spunta giornaliera

L'occupazione dei posteggi nelle fiere deve essere effettuata entro mezz'ora prima dell'inizio delle operazioni commerciali; dopo tale termine si procederà ad assegnare i posti liberi agli operatori su aree pubbliche che si presentassero per la spunta e risultanti primi esclusi in graduatoria fino a suo esaurimento.

Possono partecipare alla spunta solo coloro che sono in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche. L'autorizzazione deve essere mostrata al personale della polizia municipale al momento dell'assegnazione del posteggio e l'eventuale rifiuto o mancanza è titolo di esclusione dalla spunta.

I criteri di assegnazione per la spunta giornaliera sono gli stessi previsti per la definizione della graduatoria.

Il **Settore VI- Area Polizia Municipale e Sviluppo Economico** terrà una registrazione delle partecipazioni alla spunta disponendo due graduatorie dell'ordine di spunta giornaliero:

1. per le effettive presenze, ovvero si registreranno gli operatori che nella spunta hanno effettivamente avuto assegnato un posteggio ed hanno esercitato l'attività;
2. per presenze, ovvero si registreranno gli operatori indipendentemente dal fatto che abbiano potuto o meno svolgere l'attività.

L'eventuale disponibilità dei posteggi riservati ai produttori agricoli dovrà essere riconosciuta prioritariamente al settore alimentare.

CAPO IX – ALTRE AREE DISTRIBUTIVE

Art. 40 – Aree sparse

Non ricorrendo alcuna pubblica necessità distributiva, non si evidenziano, sul territorio comunale, aree pubbliche o private concesse ad uso gratuito, da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'insediamento di singole unità commerciali. Qualora il commercio di giornali e riviste dovesse ricondursi completamente alla disciplina commerciale, le aree pubbliche attualmente occupate dalle edicole saranno automaticamente assorbite nel presente parametro.

L'eventuale istituzione di posteggi sparsi può essere fatta con provvedimento della Giunta Comunale in osservanza alle norme del presente regolamento. Il modello organizzativo dei nuovi posteggi dovrà essere contenuto nel provvedimento di istituzione che diverrà allegato aggiunto al presente regolamento.

Art. 41 – Aree per esercizio stagionale, temporaneo o occasionale.

Nella zona Pineta di Crespi d'Adda, caratterizzata da un contesto ambientale che si vuole salvaguardare da deturpamenti anche temporanei, trattandosi tra l'altro di una località oggetto di elevata affluenza di frequentatori appartenenti in parte a categorie socialmente a rischio di disagio, è vietato l'esercizio del commercio in qualsiasi forma e tipologia merceologica.

Nella frazione di Crespi d'Adda è consentita la vendita in forma itinerante o tramite l'utilizzo di posteggi isolati su aree pubbliche date in concessione dal Comune, qualora non sussistano motivi di viabilità, impatto ambientale, igiene o il prevalere di pubblici interessi che ne pregiudichino l'esercizio. Tale attività è vietata nei giorni festivi.

In località San GERVASIO- Penisola dell'Adda, nei giorni di domenica e festivi dal 01.04. al 30.09 è prevista la vendita con banco attrezzato di prodotti del Settore

Alimentare con annessa somministrazione, con l'osservanza di quanto disposto al **comma 9 dell'art. 48** del presente regolamento.

L'eventuale istituzione di aree pubbliche da assegnare per l'esercizio del commercio in forma stagionale può essere fatta con provvedimento della Giunta Comunale in osservanza alle norme del presente regolamento. Il modello organizzativo dei nuovi posteggi dovrà essere contenuto nel provvedimento di istituzione che diverrà allegato aggiunto al presente regolamento.

Art. 42 – Aree per esercizio temporaneo o occasionale.

Manifestazioni temporanee – sono quelle manifestazioni non istituzionali, in quanto organizzate da comitati o altri soggetti privati, aventi per oggetto l'esposizione di merci con vendita diretta al consumatore.

Su specifiche richieste di svolgimento di manifestazioni temporanee, da chiunque organizzate su aree pubbliche, è ammesso l'esercizio della somministrazione di alimenti e sole bevande alcoliche, nonché la possibilità di ospitare operatori commerciali su aree pubbliche di prodotti alimentari tipici regionali e/o di dolci, di giocattoli, bigiotteria ed oggettistica varia. Il numero dei posteggi varia a seconda dell'organizzazione della manifestazione e comunque è contenuta ad un massimo di 30 operatori.

Esercizio occasionale – Al fine di corrispondere alle abitudini d'acquisto consolidate nel tempo, in occasione del periodo di commemorazione dei defunti, sul lato Nord di Via Crespi è ammesso il posizionamento di due fioristi, sul lato Sud di Via Grignano è ammesso il posizionamento di un fiorista, nella frazione Crespi zona cimiteriale è ammesso il posizionamento di un fiorista.

Il periodo, l'orario di vendita e le modalità di esercizio saranno regolati con provvedimento del Responsabile del **Settore VI- Area Polizia Municipale e Sviluppo Economico**.

Art. 43 – Aree commerciali private

Non sono individuate aree private concesse all'esercizio del commercio su aree pubbliche

L'esposizione dei prodotti alimentari confezionati è ammessa anche fuori dalle vetrine in idonei contenitori, ma devono comunque essere mantenuti all'interno del posteggio concesso e ad un'altezza di almeno 50 cm. dal suolo.

E' vietato al pubblico di toccare le merci alimentari non confezionate sotto pena il sequestro della merce medesima. Il sequestro viene altresì disposto per la merce esposta in modo non conforme al presente articolo.

Art. 47 - Attrezzature per la vendita di prodotti alimentari

Per la vendita dei generi alimentari deperibili o non confezionati si dispone l'uso dell'automezzo attrezzato a negozio mobile con allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria quando necessaria, muniti di regolare autorizzazione sanitaria rilasciata dell'ASL. Per l'esercizio della vendita in posteggi sparsi o in aree non attrezzate, i predetti negozi mobili debbono essere attrezzati con generatore di energia elettrica, riserva di acqua potabile e serbatoio di raccolta acque reflue. L'uso del generatore di energia elettrica non è da intendersi alternativo, ma subordinato all'assenza di disponibilità di allacciamento elettrico sull'area pubblica.

La vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e dei prodotti ortofrutticoli freschi è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi deve essere fatta soltanto con acqua potabile.

L'uso dei banchi temporanei è vietato per la vendita di prodotti deperibili, per la vendita di carni fresche e prodotti ittici.

Art. 48 - Prescrizioni particolari per la vendita di prodotti alimentari

La vendita e la preparazione sulle aree individuate per il commercio su aree pubbliche, di cui al presente regolamento, dei seguenti prodotti alimentari, sono subordinate al rispetto delle norme di seguito riportate:

1. *Prodotti surgelati o congelati:* Non è consentito il commercio di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati o congelati.
2. *Carni fresche e prodotti a base di carne:* Per la vendita delle carni fresche o dei prodotti a base di carne e dei prodotti di salumeria, si devono osservare le seguenti prescrizioni:
 - devono essere disponibili attrezzature frigorifere idonee a mantenere ininterrotta la catena del freddo sia durante la conservazione, sia durante l'esposizione delle carni fresche, dei preparati a base di carne e dei prodotti di salumeria;
 - i banchi di esposizione devono essere dotati di comparti separati per le carni fresche, per le carni avicunicole, per i preparati a base di carne e per i prodotti di salumeria;
 - è vietata la vendita di carni fresche allo stato di congelazione o scongelazione;
 - si può procedere al momento, su richiesta dell'acquirente, alla produzione di carni fresche macinate;
 - le carni fresche devono essere poste in vendita già opportunamente sezionate e pulite; è vietata l'attività di sezionamento e preparazione delle carni fresche e l'eviscerazione dei prodotti avicunicoli.
3. *Prodotti di gastronomia:* Per la vendita dei prodotti di gastronomia si devono osservare le seguenti prescrizioni:
 - il banco, gli armadi e la vetrina frigorifera per la conservazione dei prodotti da consumarsi freddi, in attesa della vendita, devono essere mantenuti alle temperature previste dalla normativa vigente;

- è vietata la preparazione di prodotti della gastronomia da vendere cotti;
 - nei negozi mobili è consentita l'attività di cottura di alimenti già preparati e/o che non necessitano di una preparazione per la successiva immediata somministrazione e/o in presenza delle attrezzature per l'esposizione dei prodotti da conservare in "regime di caldo";
 - i piani cottura, la friggitrice, il forno o il girarrosto, devono essere dotati di cappa aspirante o a dispersione automatica dei vapori, il banco scaldavivande per la conservazione del prodotto cotto in attesa di vendita deve garantire una temperatura tra i 60° ed i 65° centigradi; tutte le attrezzature devono essere in acciaio inox ed a tenuta stagna.
4. *Prodotti della pesca:* Per la vendita dei prodotti della pesca si devono osservare le seguenti prescrizioni:
 - i prodotti della pesca devono essere mantenuti a temperatura in regime di freddo per tutta la durata della vendita, del trasporto e durante la conservazione;
 - è consentita la conservazione dei prodotti della pesca in regime di freddo per mezzo di ghiaccio purché prodotto con acqua potabile;
 - si può procedere sul posto alla frittura del pesce purché il piano della frittura sia fornito di cappa aspirante o a dispersione automatica dei vapori ed il banco caldo sia in acciaio inox ed a tenuta stagna;
 - le operazioni di decapitazione, eviscerazione, sfilettatura possono essere fatte al momento su richiesta dell'acquirente; il cascame deve essere raccolto in apposito contenitore a tenuta ed asportato dall'area mercato a cura del venditore.
 5. *Molluschi bivalvi vivi:* Per la vendita dei molluschi bivalvi vivi si devono osservare le seguenti prescrizioni:
 - avere dispositivi atti a raccogliere e smaltire l'acqua intravalvare;
 - idoneo impianto che assicuri temperature adeguate al mantenimento in vita dei molluschi;
 - avere appositi compartimenti separati da quelli degli altri prodotti della pesca per il loro mantenimento in condizioni di igiene e vitalità;
 - è vietata la vendita in forma itinerante di molluschi bivalvi vivi.
 6. *Prodotti della pesca e dell'acquicoltura vivi:* La vendita di prodotti della pesca e dell'acquicoltura vivi è vietata.
 7. *Vendita di funghi:* La vendita di funghi epigei freschi è soggetta ad ulteriore autorizzazione comunale. E' vietata la vendita itinerante di funghi freschi allo stato sfuso.
 8. *Vendita del pane:* La vendita del pane sfuso è consentita nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione igienicamente approvati dall'ASL. In assenza di tali banchi è consentita la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice.
 9. *Somministrazione:* Ferma l'osservanza di tutte le norme igieniche sanitarie sopra indicate per la vendita, preparazione e la manipolazione di alimenti, è vietata in modo categorico la vendita ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione; non considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, purché la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a 0,20 litri per i vini e assimilati e 0,33 litri per le altre bevande.

CAPO XI - VIGILANZA - SANZIONI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49 - Vigilanza

La vigilanza sullo svolgimento del commercio su aree pubbliche e l'osservanza del presente regolamento, la riscossione del canone per l'occupazione temporanea dei posteggi disponibili e la ricomposizione di dissidi tra operatori, è affidata al Comando Polizia Municipale.

Art. 50 – Sanzioni

Sono punite con la sanzione amministrativa da L. 5.000.000 a L. 30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce, le seguenti violazioni:

1. l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza autorizzazione, con autorizzazione sospesa o revocata – art. 29 D.Lgs 114/98;
2. l'esercizio del commercio su aree pubbliche fuori dalle aree o in posteggio diverso da quello assegnato – art. 29 D.Lgs 114/98;

Sono punite con la sanzione amministrativa da L. 5.000.000 a L. 30.000.000, le seguenti violazioni:

1. l'esercizio del commercio presso il domicilio del consumatore con autorizzazione di tipo A) – art. 19 D.Lgs 114/98;
2. l'esercizio del commercio itinerante con autorizzazione tipo B) presso il domicilio del consumatore senza fare uso del cartellino – Art. 19 D.Lgs 114/98;
3. l'esercizio del commercio da parte di persone che si dichiarino: subentrante, preposto, dipendente o in rappresentanza del titolare ad altro titolo senza che ne diano dimostrazione – art. 29 D.Lgs 114/98.
4. esercitare il commercio su aree pubbliche nonostante la perdita dei requisiti soggettivi – Art. 5 D.Lgs 114/98;
5. persona giuridica che esercita il commercio di generi alimentari senza l'eventuale persona preposta che garantisca i requisiti professionali – Art. 5 D.Lgs 114/98.

Sono punite con la sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 6.000.000, le seguenti violazioni del presente regolamento:

1. articolo 19, primo comma, dal punto 12 al punto 17 - Uso del posteggio;
2. articolo 27 – Tempi e modalità d'esercizio del commercio itinerante;
3. articolo 46 – Attrezzature ed esposizione della merce;
4. articolo 47 – Attrezzature per la vendita dei prodotti alimentari;
5. articolo 48 – Prescrizioni particolari per la vendita dei prodotti alimentari;

In caso di recidiva delle violazioni indicate nei precedenti commi, il Responsabile del **Settore VI- Area Polizia Municipale e Sviluppo Economico** disporrà la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario.

Sono punite con la sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 6.000.000, le seguenti violazioni:

1. inosservanza degli orari determinati per l'esercizio dell'attività – art. 11 D.Lgs 114/98;
2. mancata indicazione dei prezzi anche per unità di misura o indicarli in modo poco chiaro o leggibile – art. 14 D.Lgs 114/98;
3. inosservanza delle norme per le vendite straordinarie.

Sono punite con la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000, tutte le altre violazioni alle disposizioni del presente regolamento e l'inosservanza alle ordinanze

eventualmente adottate dal Responsabile del **Settore VI- Area Polizia Municipale e Sviluppo Economico** in esecuzione del presente regolamento.

La sospensione dell'utilizzo del posteggio, oltre al caso di cui all'articolo 25, è disposta dal Responsabile del Settore **Settore VI- Area Polizia Municipale e Sviluppo Economico** per un periodo max di un mercato o fiera, in caso di reiterata specifica violazione ad ogni norma del presente regolamento. Si applicano i principi contenuti nell'art. 8 della legge 689/81.

La sospensione dell'attività per particolare gravità è disposta dal Responsabile del **Settore VI- Area Polizia Municipale e Sviluppo Economico** per un periodo massimo di 20 giorni di calendario. Si considerano motivi di particolare gravità:

1. Le violazioni alle norme igienico-sanitarie di cui al capo X del presente regolamento;
2. Le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
3. L'abusiva estensione della superficie di oltre un terzo della superficie concessa o autorizzata;
4. Il danneggiamento della sede stradale, della pavimentazione dell'area mercato, delle strutture di servizio delle aree attrezzate, degli arredi urbani e del patrimonio arboreo.

La decadenza della concessione o autorizzazione del posteggio, oltre ai casi previsti dagli articoli 25 e 26, primo comma, si applica nei seguenti casi:

1. In caso di inosservanza a qualunque norma che regolamenti l'esercizio dell'attività commessa dopo la sospensione dell'attività per recidiva o particolare gravità;
2. Dopo la sospensione dell'utilizzo del posteggio per reiterazione specifica, nel periodo di un anno seguente al provvedimento di sospensione, in caso di violazione della medesima disposizione di cui alla reiterazione;
3. Per l'inosservanza delle ordinanze di sospensione, sia dell'autorizzazione che della concessione o autorizzazione del posteggio, adottate dal Responsabile del **Settore VI- Area Polizia Municipale e Sviluppo Economico**.

Art. 51 - Osservanza degli altri regolamenti comunali

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, è fatto obbligo di osservare le disposizioni di tutte le altre leggi e decreti che regolano la materia, nonché, i regolamenti comunali vigenti ed in particolare lo strumento urbanistico, le norme di polizia urbana e quelle igienico-sanitarie.

Art. 52 - Abrogazione delle norme

Con l'approvazione delle presenti norme sono abrogati il previgente regolamento del mercato e dell'esercizio del commercio su aree pubbliche ed ogni altra disposizione regolamentare od ordinativa che dispongano in modo diverso l'uso del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Art. 53 - Norme di rinvio

Le disposizioni di cui agli allegati al presente regolamento integrano e pongono in esecuzione le norme contenute nel medesimo pertanto hanno validità normativa di

rinvio e la loro inosservanza sottostà alle sanzioni di cui all'articolo 50 nella fattispecie applicabile.

Per quanto altro non indicato nel presente regolamento, si fa rinvio alle norme contenute nel D.Lgs 114/98 e nella legge regionale n. 15/2000.

Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del xxxxxxxxxxx, N.xxxxxxxxx; entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi, comprensivi di due giornate di mercato.

ALLEGATO N. 01

RILEVAZIONE RETE DISTRIBUTIVA E ABITUDINI D'ACQUISTO

Tipologia

Per necessità di elaborazione e chiara individuazione, le aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si distinguono in:

Tipo 1 – in concessione decennale;

Tipo 2 – per esercitare il commercio itinerante;

Tipo 3 – per esercitare fiere o sagre;

Tipo 4 – in assegnazione per manifestazioni temporanee o occasionali;

Tipo 5 – integrate con strutture di vendita su aree private;

Tipo 6 – riservate ai produttori agricoli.

Su un'unica area possono coesistere più tipologie di commercio, ma ogni uso è disciplinato da un suo regolamento.

Rilevazione della rete di vendita esistente su aree pubbliche

La presenza degli operatori sul territorio comunale si articola come segue:

| | |
|---------|---|
| tipo 1) | n. 36 operatori su area mercato capoluogo; |
| tipo 2) | n. 4 operatori (conosciuti sul territorio); |
| tipo 3) | n. 4 operatori fiera di S.Gervasio; n. 4 operatori Sagra della Madonna; n. 2 operatori festa frazione Crespi; |
| tipo 4) | n. 6 operatori area cimitero commemorazione dei defunti; |
| tipo 5) | non presente al momento; |
| tipo 6) | n. 1 presente solo nell'area mercato. |

Gli operatori presenti sulle aree sopra individuate sono settorialmente così divisi:

| | | |
|---------|------------------------|-------|
| tipo 1) | Settore alimentare | n. 8 |
| | Settore non alimentare | n. 20 |

I restanti posteggi per un totale di n. 8 dovranno essere assegnati in via definitiva come disposto dal capo IV art. 13 del presente regolamento

| | | |
|---------|--------------------------------|------|
| tipo 2) | Settore alimentare | n. 3 |
| | Settore non alimentare | n. 1 |
| tipo 3) | Settore misto | n.10 |
| tipo 4) | Settore alimentare | n.== |
| | Settore non alimentare | n. 6 |
| tipo 5) | Nessuna presenza | |
| tipo 6) | Nessuna presenza fuori mercato | |

Rilevazione della rete di vendita esistente su aree private

Non esiste sul territorio comunale una rete di vendita su aree private.

Situazione demografica

Le indagini anagrafiche negli ultimi anni pongono in evidenza una fluttuazione della popolazione, come indicato nella tabella che segue:

| ANNO | ABITANTI |
|------|----------|
| 1996 | 7.035 |
| 1997 | 7.123 |
| 1998 | 7.163 |
| 1999 | 7.204 |
| 2000 | 7.240 |

Si rileva infatti un poco significativo fenomeno di popolazione fluttuante.

Indagine conoscitiva della domanda e offerta

L'indagine conoscitiva della propensione agli acquisti da parte dei consumatori segue le disposizioni Regionali che prevedono tra l'altro, che l'ampiezza delle aree da destinare all'attività per il commercio su aree pubbliche sono stabilite sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso.

Consistenza attuale della rete commerciale

La rete commerciale comunale è così composta:

| | |
|---|-------|
| - attività di commercio al dettaglio in sede fissa | n. 29 |
| - esercizi di somministrazione di alimenti e bevande | n. 27 |
| - attività di vendita in forma itinerante presenti costantemente sul territorio | n. 4 |
| - mercato settimanale di merci varie, posteggi | n. 37 |

Individuazione delle aree

Sulla base delle esposte situazioni distributive, nonché sulla scorta delle situazioni socio-economiche del territorio insediate nei vari ambiti urbanistici come indicati dal vigente PRG, le aree da destinare al commercio su aree pubbliche sono indicate negli allegati n. 1 e n. 2.

I predetti allegati, ricorrendone le necessità, possono essere modificati con l'osservanza delle prescrizioni e modalità previste dal presente regolamento.

ALLEGATO N. 02

INDIVIDUAZIONE E CONTINGENTAMENTO PER TIPOLOGIA MERCEOLOGICA DELLE AREE DA ADIBIRE ALL'ATTIVITA' DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Commercio itinerante

Presso le varie cascine insite sul territorio è data la possibilità all'operatore itinerante di accedere alle zone a traffico limitato e di sostare più di un'ora per soddisfare le esigenze dei consumatori senza corrispondere nessun canone per l'occupazione del suolo pubblico.

Ai sensi del secondo comma, dell'articolo 27, del regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, sul territorio comunale sono individuate le seguenti aree per l'esercizio del commercio in forma itinerante oltre il tempo consentito:

1. Via XXV Aprile - con esclusione del giorno di mercato o fiera;
2. Via San Siro;
3. Via Don Minzoni ;
4. Via San Gabriele;
5. Piazzale Via V.Veneto;
6. Via Donizetti;
7. Piazza Bagnarelli;

Per il settore alimentare o per la somministrazione, possono insediarsi solo operatori muniti di negozio mobile con autonomia energetica.

Area mercato

1. Mercato del capoluogo - VIA XXV APRILE - delimitata: a Nord ed a Sud da caseggiati;

La superficie totale adibita al mercato è di mq. 2.160 comprensiva delle sedi viabili, la superficie di vendita non è ripartita settorialmente:

| | | | | |
|----------------|-----|----------|-------------|----|
| Alimentari | mq. | ...275 | posteggi n. | 8 |
| Non alimentari | mq. | ...810 | posteggi n. | 19 |
| Dimostratore | mq. | | posteggi n. | == |
| Agricoltore | mq. | ...35... | posteggi n. | 1 |
| Da assegnare | mq. | ...250 | posteggi n. | 8* |
| Totali | mq. | 1.370.. | posteggi n. | 37 |

Ritenendo opportuno congelare la precedente tipologia del mercato, nella fase della procedura di assegnazione dei posteggi attualmente non ancora assegnati in via definitiva come disposto dall'art. 5 della Legge Regionale n. 15 del 21 marzo 2000, le richieste di assegnazione verranno inviate tenendo conto del precedente regolamento, nella fattispecie i 8 posti da assegnare verranno così suddivisi:

- N. 3 Settore Alimentare;
- N. 5 Settore Non Alimentare

I posteggi hanno una profondità di m. 5.00 e la larghezza variabile da m. 5 a m. 10.

L'area non totalmente asfaltata e priva di marciapiede non è attrezzata con servizi igienici o altro.

Dovendosi intervenire ad adeguare l'area a parcheggio, la Giunta Comunale è autorizzata a disporre i dovuti atti ed interventi per la realizzazione delle opere necessarie compresa l'eventuale acquisizione di aree private.

Le operazioni mercatali si svolgono nella giornata di VENERDI' dalle ore 8 alle ore 13.

Gli operatori dovranno lasciare sgombra l'area entro le ore 14.00.

Il progetto organizzativo dell'area è il seguente:

L'area di mercato non è divisa in settori.

Gli operatori del **settore Alimentare** sono attualmente ripartiti nei seguenti numero di posti e per relativa tipologia merceologica di cui si prevede la corrispondente pianificazione:

| Tipologia merceologica | attuale | pianificazione |
|-------------------------------|----------------|-----------------------|
| Somministrazione | | ? |
| Carni anche cotte | | ? |
| Pescivendoli | 1 | ? |
| Dolciumi | 2 | ? |
| Frutta e verdura | 1 | ? |
| Alimentari altri diversi | 4 | ? |

Gli operatori del **settore Non Alimentare** sono attualmente ripartiti nei seguenti numeri di posti e per relativa tipologia merceologica di cui si prevede la corrispondente pianificazione:

| Tipologia merceologica | Attuale | Pianificazione |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------|
| Abbigliamento confezionato | 10 | |
| Calzature | 1 | |
| Borse ed articoli da viaggio | | ? |
| Accessori d'abbigliamento- camiceria | 1 | |
| Biancheria intima | 1 | |
| Tessuti e merceria | 2 | |
| Bigiotteria e artigianato orientale | | ? |
| Casalinghi e giocattoli | 1 | |
| Ferramenta, cicli ed accessori | | ? |
| Oggetti artistici e musicali | | ? |
| Prodotti d'igiene personale e casa | 1 | ? |
| Profumeria e cosmesi | | ? |
| Piante e fiori | 2 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Produttore agricolo | 1 | |

Fiere e sagre

1 - Sagra della Madonna del Rosario: si svolge sulla MORALI e Galleria GARDEN nell'intera giornata della seconda domenica di ottobre.

Gli operatori alimentari sono ammessi limitatamente ai dolci ed ai prodotti tipici regionali (max 4).

Parte dell'area è messa a disposizione per l'organizzazione di una fiera mercato per i produttori ed operatori commerciali locali in sede fissa.

La superficie destinata eventualmente all'organizzazione della mostra mercato è ripartita in posteggi alimentari e posteggi non alimentari; i posteggi hanno una profondità di m. 4 ed una larghezza variabile da m. 2 a m. 9.

2. Sagra di San Gervasio: si tiene sulla Via Bergamo/p.za Pio XII, nell'intera giornata della terza domenica di settembre, con l'osservanza dei posteggi stabiliti per il mercato.

E' sagra patronale merceologica di i generi del settore alimentare e non alimentare (dolci e giocattoli).

la superficie totale utilizzabile dell'area assegnata è di mq. 180 comprensiva delle sedi viabili. La superficie destinata all'attività commerciale risulta essere di mq. 160 ripartita in n. 4 posteggi di entrambi i settori con una profondità di m. 5 ed una larghezza variabile da m. 7 a m. 10.

L'area della sagra non è divisa in settori, in quanto gli operatori esercitano attività di vendita di merce appartenente ad entrambi i settori merceologici.


ALLEGATO N. 03

**CARTOGRAFIA GENERALE DI INDIVIDUAZIONE DELLE
AREE CONCESSE E PRECLUSE DALL'ESERCIZIO DEL
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

ALLEGATO N. 04

MODULISTICA GENERALE

Allegato 4/a



Spett.le **Comune di Capriate San Gervasio**
Ufficio Commercio

Oggetto: Domanda di rilascio autorizzazione per esercitare il commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 28 comma 1° lettera a) del decreto legislativo n.114/98.

Il/la sottoscritto/a
data di nascita luogo di nascita.....
cittadinanza..... residente a.....
via..... n....., codice fiscale
in qualità di legale rappresentante della società:
.....
con sede in via.....
iscritto al Registro Imprese al n. R.E.A presso la CCIAA di.....
codice fiscale

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione di cui all'oggetto per esercitare il commercio su aree pubbliche sul seguente posteggio:

QUADRO A)

| | | |
|---|-------------------------------------|---|
| Giorno di mercato..... | Piazza..... | |
| Posteggio n..... largo m..... e profondo m.....; | | |
| Per il settore | <input type="checkbox"/> alimentare | <input type="checkbox"/> non alimentare |
| Attrezzato | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Tipologia merceologica esercitata | | |
| Pubblicato sul Bollettino Regione Lombardia n..... del..... | | |

A tal fine:

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 commi 2° e 4° del D.lgs 114/98 e che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 575/65 (antimafia);
- di non possedere altra autorizzazione e relativa concessione di posteggio nello stesso mercato.

DICHIARA INOLTRE

QUADRO B) *(da compilare solo per il commercio relativo al settore merceologico alimentare)*

di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali di cui all'art. 5 comma 5° del D.lgs 114/98:

- Aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare:
 istituto.....
 sede
 data conseguimento attestato.....
- Aver esercitato in proprio l'attività di vendita di prodotti alimentari:
 tipo di attivitàdal
 al con iscrizione al Registro Imprese n.....
 CCIAA di R.E.A. n.....
- Aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività di vendita di prodotti alimentari:
 - () quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal
 al.....presso.....
 sede..... R.E.A. n
 - () quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal.....
 al.....presso.....
 sede R.E.A. n.....
 - () di essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al REC presso la CCIAA di
 con il n. per il commercio
 delle tabelle merceologiche
- Che i requisiti professionali di cui all'art. 5 comma 5 del D.lgs 114/98 sono posseduti dal signorche compila il seguente Quadro E della presente domanda.

QUADRO C)

- Che la società suindicata non è in possesso del titolo di priorità per il rilascio dell'autorizzazione richiesta;
- Che la società suindicata è in possesso del titolo di priorità per il rilascio indicato nel Quadro D.

QUADRO D)

- ❑ Presenze maturate nell'ambito dello specifico mercato n.....;
- ❑ Anzianità di registro delle imprese anni..... mesi..... giorni.....;
- ❑ Anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese anni..... mesi..... giorni.....

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione sul B.U.R.L.

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge n. 15/1968.

Data.....

Firma.....

Spett.le **Comune di Capriate San Gervasio**
Ufficio Commercio

Oggetto: Domanda di rilascio autorizzazione per esercitare il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, di cui all'art. 28 comma 1° lettera b) del decreto legislativo n.114/98.

Il/la sottoscritto/a
data di nascita luogo di nascita.....
cittadinanza..... residente a.....
via..... n....., codice fiscale
in qualità di legale rappresentante della società:
.....
con sede in via.....
iscritto al Registro Imprese al n. R.E.A presso la CCIAA di.....
codice fiscale

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione di cui all'oggetto per esercitare il commercio su aree pubbliche in forma itinerante per il settore alimentare/non alimentare

A tal fine:

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 commi 2° e 4° del D.lgs 114/98 e che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 575/65 (antimafia);
- di non possedere altra autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

DICHIARA INOLTRE

QUADRO A) (da compilare solo per il commercio relativo al settore merceologico alimentare)

di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali di cui all'art. 5 comma 5° del D.lgs 114/98:

- Aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare:
istituto.....
sede
data conseguimento attestato.....
- Aver esercitato in proprio l'attività di vendita di prodotti alimentari:
tipo di attivitàdal
al con iscrizione al Registro Imprese n.....
CCIAA di R.E.A. n.....
- Aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività di vendita di prodotti alimentari:
 - () quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal
al.....presso.....
sede..... R.E.A. n
 - () quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal.....
al.....presso.....
sede R.E.A. n.....
 - () di essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al REC presso la CCIAA di
con il n. per il commercio
delle tabelle merceologiche
- Che i requisiti professionali di cui all'art. 5 comma 5 del D.lgs 114/98 sono posseduti dal signorche compila il seguente Quadro B) della presente domanda.

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge n. 15/1968.

Data.....

Firma.....

QUADRO B) allegato alla domanda (da compilare solo per il commercio relativo al settore merceologico alimentare da parte di altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale diversa dal legale rappresentante).

Allegato 4/c



Spett.le **Comune di Capriate San Gervasio**
Ufficio Commercio

Oggetto: Domanda di partecipazione alla Fiera/Sagra di.....

Il/la sottoscritto/a

data di nascita luogo di nascita.....

cittadinanza..... residente a.....

via..... n....., codice fiscale

in qualità di legale rappresentante della società:

.....

con sede in via.....

iscritto al Registro Imprese al n. R.E.A presso la CCIAA di.....

codice fiscale, titolare dell'autorizzazione per il commercio su

aree pubbliche di tipo..... rilasciata dal Comune di.....

n..... del.....

CHIEDE

L'assegnazione di un posteggio di m..... nel settore.....

per la tipologia merceologica.....

nella Fiera/Sagra in oggetto che si terra in questo Comune il.....

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge n. 15/1968.

Data.....

Firma.....

Allegato 4/d

Spett.le **Comune di Capriate San Gervasio**
Ufficio Commercio

Oggetto: Comunicazione di subingresso

Il/la sottoscritto/a
data di nascita luogo di nascita.....
cittadinanza..... residente a.....
via..... n....., codice fiscale
in qualità di legale rappresentante della società:
.....
con sede in via.....
iscritto al Registro Imprese al n. R.E.A presso la CCIAA di.....
codice fiscale

COMUNICA

Che in data..... con atto del notaio.....
Ha acquisito l'azienda/ramo d'azienda da.....
di cui all'autorizzazione n..... del..... con posteggio n..... nel
settore alimentare/non alimentare. per la tipologia merceologica.....
[] sul mercato di questo Comune che si tiene al.....
[] nella Fiera/Sagra in oggetto che si terra in questo Comune il.....
A tal fine:

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 commi 2° e 4° del D.lgs 114/98 e che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 575/65 (antimafia);
- di non possedere altra autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

DICHIARA INOLTRE

QUADRO A) (da compilare solo per il commercio relativo al settore merceologico alimentare)

di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali di cui all'art. 5 comma 5° del D.lgs 114/98:

- Aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare:
istituto.....
sede
data conseguimento attestato.....
- Aver esercitato in proprio l'attività di vendita di prodotti alimentari:
tipo di attivitàdal
al con iscrizione al Registro Imprese n.....
CCIAA di R.E.A. n.....
- Aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività di vendita di prodotti alimentari:
 - quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal
al.....presso.....
sede..... R.E.A. n
 - quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal.....
al.....presso.....
sede R.E.A. n.....
 - di essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al REC presso la CCIAA di
..... con il n. per il commercio
delle tabelle merceologiche
- Che i requisiti professionali di cui all'art. 5 comma 5 del D.lgs 114/98 sono posseduti dal signorche compila il seguente Quadro B) della presente domanda.

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge n. 15/1968.

Data.....

Firma.....

SOMMARIO

| | |
|---|---------|
| - Considerazioni preliminari | pag. 1 |
| - CAPO I- CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI | |
| art. 1- Applicazione della normativa | pag. 2 |
| art. 2- definizioni | pag. 2 |
| art. 3- Autorizzazioni | pag. 4 |
| art. 4- Concessioni dei posteggi | pag. 4 |
| -CAPO II- ORGANI PREPOSTI | |
| art. 5- Competenze amministrative | pag. 4 |
| art. 6- Commissione consultiva | pag. 4 |
| -CAPO III- PROGRAMMAZIONE | |
| art. 7- Obiettivi | pag. 5 |
| art. 8- Criteri di individuazione delle aree | pag. 6 |
| art. 9- Ampliamento delle aree mercatali | pag. 6 |
| art. 10- Valorizzazione del commercio su aree pubbliche | pag. 6 |
| art. 11- Orario di attività | pag. 7 |
| art. 12- Individuazione delle aree | pag. 7 |
| -CAPO IV- RILASCIO AUTORIZZAZIONI | |
| art. 13- procedura di rilascio | pag. 7 |
| art. 14- Subingresso | pag. 8 |
| art. 15- Procedura di revoca | pag. 9 |
| art. 16- Dimostrazione del titolo ed informazioni | pag. 9 |
| -CAPO V- POSTEGGI | |
| art. 17- Assegnazione | pag. 10 |
| art. 18- Rilascio della concessione o autorizzazione del posteggio | pag. 10 |
| art. 19- Uso del posteggio | pag. 10 |
| art. 20- Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato | pag. 12 |
| art. 21- Condotta dei venditori | pag. 12 |
| art. 22- Indennizzo, rimborsi, responsabilità | pag. 12 |
| art. 23- Circolazione all'interno delle aree | pag. 13 |
| art. 24- Canone di occupazione e di concessione | pag. 13 |
| art. 25- Decadenza della concessione o autorizzazione del posteggio | pag. 14 |
| art. 26- revoca della concessione o autorizzazione del posteggio | pag. 14 |
| -CAPO VI- ESERCIZIO DEL COMMERCIO ITINERANTE | |
| art. 27- Tempi e modalità di sosta | pag. 14 |
| -CAPO VII- DISPOSIZIONI PER IL MERCATO | |
| art. 28- Definizione e istituzione del mercato | pag. 15 |
| art. 29- Contingente di posteggi nei mercati | pag. 15 |
| art. 30- Spostamento del giorno di mercato | pag. 15 |
| art. 31- Soppressione, variazione e trasferimento delle aree mercato | pag. 15 |
| art. 32- Posteggi del mercato | pag. 16 |
| art. 33- Spunta giornaliera | pag. 16 |
| -CAPO VIII- DISPOSIZIONI PER FIERE E SAGRE | |
| art. 34- Istituzione delle fiere o sagre | pag. 17 |
| art. 35- Contingente di posteggi nelle fiere e sagre | pag. 17 |
| art. 36- Spostamento del giorno di fiera o sagra | pag. 17 |

| | |
|---|---------|
| art. 37- Soppressione e trasferimento delle aree di fiera o sagra | pag. 17 |
| art. 38- Posteggi nelle fiere o sagre | pag. 18 |
| art. 39- Spunta giornaliera | pag. 19 |

-CAPO IX- ALTRE AREE DISTRIBUTIVE

| | |
|--|---------|
| art. 40- Aree sparse | pag. 19 |
| art. 41- Aree per esercizio stagionale, temporaneo o occasionale | pag. 19 |
| art. 42- Aree per esercizio temporaneo o occasionale | pag. 20 |
| art. 43- Aree commerciali private | pag. 20 |
| art. 44- Produttori agricoli | pag. 20 |
| art. 45- Artigiani e mestieri ambulanti | pag. 21 |

CAPO X- DISPOSIZIONI IGIENICHE

| | |
|---|---------|
| Art. 46- Attrezzature ed esposizione della merce | pag. 21 |
| Art. 47_ Attrezzature per la vendita di prodotti alimentari | pag. 21 |
| Art. 48- Prescrizioni particolari per la vendita di prodotti alimentari | pag. 22 |

CAPO XI- VIGILANZA- SANZIONI- DISPOSIZIONI FINALI

| | |
|---|---------|
| Art. 49- Vigilanza | pag. 23 |
| Art. 50- Sanzioni | pag. 23 |
| Art. 51- Osservanza degli altri regolamenmti comunali | pag. 25 |
| Art. 52- Abrogazione di norme | pag. 25 |
| Art. 53- Norme di rinvio | pag. 25 |